



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

288 20
BOLLO DI EURO
RISCOSSO CON VERSAMENTO
Mod. F24 del *07/12/2025*



All' Unione sindacale italiana finanzieri

e, p.c.:

All' Ufficio di Gabinetto

Al Comando generale
della Guardia di finanza

Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato

Alla Direzione della comunicazione
istituzionale

OGGETTO: modifica dello statuto dell'Unione sindacale italiana finanzieri (U.S.I.F.). Esame ai sensi dell'articolo 1477, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento miliare – C.O.M.).

In riscontro alla *pec* del 24 settembre 2025, acquisita al protocollo n. 98327 del 25 settembre 2025, si rappresenta che, visto il nuovo Statuto di codesta associazione sindacale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2025, è stata confermata l'iscrizione di codesto Sindacato all'albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Di tale circostanza sarà data notizia sull'apposita pagina del sito istituzionale di questo Dicastero.

Il dirigente generale delegato

dott.ssa Nicoletta Fusco
Firmato Digitalmente da Signed by:
NICOLETTA FUSCO



Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce

014 DIC 2025 al n° *1441* serie *3*

versati € *800,00*

con Mod. F24 del *07/12/2025*

**L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE**
Luigi Lupo De Carlo
Firma su delega del Direttore Provinciale





U.S.I.F.

UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIARI
(Associazione professionale a carattere sindacale tra militari)

STATUTO



anno 2025



SOMMARIO

TITOLO I (COSTITUZIONE, PRINCIPI E FINALITÀ)	4
Art. 1 (Denominazione e Sede Sociale)	4
Art. 2 (Principi e Valori)	4
Art. 3 (Finalità)	4
Art. 4 (Divieti ed esclusioni)	6
Art. 5 (Iscrizione)	7
Art. 6 (Regolamento di attuazione e regolamenti interni)	8
TITOLO II (ORGANIZZAZIONE)	8
SEZIONE I (CARICHE E INCARICHI)	8
Art. 7 (Organizzazione e relazioni interpersonali)	8
Art. 8 (Assemblee, votazioni e deliberazioni)	9
Art. 9 (Elezione delle cariche vacanti)	10
Art. 10 (Cariche e incarichi)	10
Art. 11 (Cariche direttive)	11
Art. 12 (Cariche non direttive)	12
Art. 13 (Cause di ineleggibilità e di decadenza delle cariche)	12
Art. 14 (Interlocuzioni con la Guardia di Finanza)	13
SEZIONE II (Organi Periferici)	14
Art. 15 (Organizzazione periferica)	14
Art. 16 (Incarico di Referente territoriale e Sezioni Territoriali)	14
Art. 17 (Congresso Provinciale)	15
Art. 18 (Consiglio Provinciale)	15
Art. 19 (Segreteria Provinciale)	17
Art. 20 (Sezione Provinciale)	17
Art. 21 (Congresso Regionale)	17
Art. 22 (Consiglio Regionale)	18
Art. 23 (Segreteria Regionale)	19
Art. 24 (Sezione Regionale)	20
Art. 25 (Sezioni Regionali equiparate)	20
a) La "Sezione Regionale per i Reparti di Istruzione"	20
b) La "Sezione Regionale Aeronavale"	21
SEZIONE III (ORGANI CENTRALI)	21
Art. 26 (Organizzazione centrale)	21
Art. 27 (Congresso Nazionale e Liste chiuse)	22
Art. 28 (Consiglio Nazionale)	24
Art. 29 (Esecutivo Nazionale)	25
Art. 30 (Segreteria Generale)	25
Art. 31 (Presidenza)	27



Art. 32 (Collegio Nazionale dei Probiviri)	28
Art. 33 (Collegio Nazionale dei Sindaci).....	28
Art. 34 (Tesoriere).....	29
TITOLO III PROVVEDIMENTI	29
Art. 35 (Provvedimenti agli organismi)	29
Art. 36 (Provvedimenti individuali).....	30
Art. 37 (Incompatibilità)	30
TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE.....	30
Art. 38 (Gestione amministrativa).....	30
Art. 39 (Disposizioni sul patrimonio e finanziamento)	31
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 40 (Modifiche dello Statuto).....	31
Art. 41 (Scioglimento dell'U.S.I.F.)	32
Art. 42 (Norma di chiusura)	32
Art. 43 (Disposizioni Transitorie)	33



TITOLO I

(COSTITUZIONE, PRINCIPI E FINALITÀ)

Art. 1 **(Denominazione e Sede Sociale)**

1. L'Unione Sindacale Italiana Finanziari, d'ora in avanti denominata U.S.I.F., è un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari (A.P.C.S.M.) indipendente costituita da appartenenti alla Guardia di Finanza in attività di servizio o in posizione di ausiliaria.
2. L' U.S.I.F. ha sede legale in Via del Castro Pretorio n. 30, Roma.

Art. 2 **(Principi e Valori)**

1. L'U.S.I.F. si ispira ai principi costituzionali di legalità, democrazia, imparzialità e uguaglianza.
2. L'associazione opera in piena autonomia da qualsiasi amministrazione pubblica, forza politica, confessione religiosa o altra organizzazione sindacale.
3. L'ordinamento interno è democratico e ogni iscritto gode di pari dignità e opportunità di partecipazione alla vita associativa, senza alcuna distinzione basata su sesso, origine etnica, convinzioni personali o orientamento sessuale e indipendentemente dal grado, ruolo, qualifica o funzione professionale all'interno della Guardia di Finanza.
4. L'U.S.I.F. è estranea a qualsiasi competizione elettorale politica e amministrativa.

Art. 3 **(Finalità e competenze)**

1. L'U.S.I.F. tutela collettivamente i diritti e gli interessi professionali, economici, giuridici e morali del personale della Guardia di Finanza.
2. L' U.S.I.F. si prefigge di:
 - a) studiare, coordinare e operare per la difesa e il raggiungimento degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti dinanzi a tutte le istanze pubbliche e private;
 - b) promuovere la solidarietà tra gli appartenenti al Corpo e la giustizia retributiva;
 - c) assicurare la rappresentanza sindacale ed il supporto agli iscritti, anche mediante convenzioni e servizi dedicati;



- d) assistere gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza nell'esercizio dei propri diritti, ferma l'osservanza dei doveri previsti dall'articolo 52 della Costituzione per la difesa della Patria e l'osservanza dei doveri derivanti dal giuramento prestato;
- e) promuovere la qualificazione professionale degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza;
- f) fornire assistenza e servizi diversificati a vantaggio degli iscritti;
- g) favorire il miglioramento della professionalità e promuovere la cultura della legalità.

3. Ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" art.1476 ter sono espressamente di competenza dell'U.S.I.F. le materie concernenti:

- a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ossia:
 - 1) il trattamento economico fondamentale e accessorio;
 - 2) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - 3) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
 - 4) le licenze;
 - 5) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
 - 6) i permessi brevi per esigenze personali;
 - 7) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza di polizia a ordinamento militare, il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;
 - 8) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
 - 9) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia;
 - 10) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e



l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;

11) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

- b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- c) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- e) le pari opportunità;
- f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari.

Art. 4 **(Divieti ed esclusioni)**

1. Ai sensi del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" art.1476 quater, l'U.S.I.F. non può:

- a) assumere la rappresentanza di lavoratori che non siano appartenenti alla Guardia di Finanza;
- b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare;
- c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di U.S.I.F. non può superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;
- e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;
- f) stabilire le proprie sedi o eleggere i propri domicili sociali presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché quelle in uso o nella disponibilità delle Forze Armate o delle Forze di Polizia a



ordinamento militare ovvero di associazioni sindacali diverse dalle A.P.C.S.M.;

- g) aderire ad associazioni sindacali diverse dalle A.P.C.S.M. o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni.

2. Ai sensi del D.lgs. 66/2010 art. 1476 ter, comma 3 sono escluse dalla competenza di U.S.I.F. le materie concernenti:

- a) l'ordinamento militare;
- b) l'addestramento;
- c) le operazioni;
- d) il settore logistico-operativo;
- e) il rapporto gerarchico-funzionale;
- f) l'impiego del personale in servizio.

Art. 5 (Iscrizione)

1. L'iscrizione all'U.S.I.F. è libera, volontaria e individuale. L'adesione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto nonché dei regolamenti interni dell'Associazione redatti ed approvati nei modi stabiliti dallo Statuto e resi conoscibili agli iscritti.

2. Ai sensi del D.lgs. 66/2010 art. 1476, comma 3 l'iscrizione a più di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non è ammessa.

3. L'iscrizione è riservata al personale in servizio o in ausiliaria della Guardia di Finanza.

4. Non possono aderire all'U.S.I.F. i militari che, ai sensi del D.lgs. 66/2010 art. 1476, comma 5 non sono legittimati ad iscriversi ad una Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari.

5. Gli iscritti in servizio rilasciano delega per trattenuta del contributo sindacale in favore dell'U.S.I.F. mediante un apposito applicativo informatico reso disponibile dal Corpo della Guardia di finanza.

6. L'importo della trattenuta sindacale è stabilito dall'Esecutivo Nazionale in misura fissa o in misura percentuale dell'imponibile fiscale delle voci indicate nel D.P.R. 90/2010 art. 941 sedecies comma 2.



7. A tutela dell'organizzazione sindacale, la Segreteria Generale respinge la domanda di iscrizione:
- a) nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena;
 - b) di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali o razziste).
8. La Segreteria Generale revoca l'iscrizione agli iscritti che si trovino nelle stesse condizioni ostative all'iscrizione di cui al precedente comma, o in caso di gravi e accertate violazioni delle norme statutarie.

Art. 6
(Regolamento di attuazione e regolamenti interni)

1. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto disciplina le modalità operative necessarie a garantire l'applicazione delle disposizioni statutarie.
2. I Regolamenti interni definiscono compiti e funzioni specifiche di Uffici e Gruppi di Lavoro.
3. L'adozione e la revisione dei regolamenti sono disposti dal Segretario Generale Nazionale previa valutazione dell'Ufficio di Segreteria Generale e Presidenza.
4. In caso di conflitto tra Statuto e Regolamenti, prevalgono le disposizioni statutarie.
5. In caso di conflitto tra Regolamento di attuazione e Regolamenti interni prevalgono le disposizioni del Regolamento di Attuazione.



TITOLO II
(ORGANIZZAZIONE)

SEZIONE I
(CARICHE E INCARICHI)

Art. 7
(Organizzazione e relazioni interpersonali)

1. L'U.S.I.F. è organizzata nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e pari opportunità tra gli iscritti.
2. I ruoli ricoperti nel Corpo della Guardia di finanza non incidono sulla parità di diritti all'interno dell'associazione.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività associative interne, gli iscritti sono tenuti a mantenere un comportamento aderente agli obblighi fissati dallo

Statuto e dai Regolamenti ed improntato al rispetto reciproco, impiegando forme di comunicazione connotate dall'informalità nei rapporti interni e inclusività.

Art. 8
(Assemblee, votazioni e deliberazioni)

1. Le convocazioni delle Assemblee devono essere comunicate con un preavviso minimo di quattro giorni e devono riportare con chiarezza l'ordine del giorno. È ammesso l'impiego della voce "*Varie ed eventuali*", ma gli argomenti trattati in tale ambito non possono costituire oggetto di votazione.
2. Salvo diversa disposizione regolamentare, le riunioni degli organi, sia centrali sia periferici, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei componenti, e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
3. Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il quorum costitutivo, la riunione si intende validamente costituita in seconda convocazione, da tenersi entro la medesima giornata, qualunque sia il numero dei presenti.
4. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni.
5. Le votazioni e le elezioni, a qualunque livello, sono effettuate mediante voto palese, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) per alzata di mano;
 - b) per appello nominale;
 - c) eventualmente in caso di necessità mediante altri sistemi, anche telematici, purché possano associare univocamente voto e votante.
6. È espressamente escluso il ricorso al voto segreto per motivi di:
 - a) trasparenza, al fine di rendere palesi le scelte espresse e rafforzare la fiducia nei processi decisionali;
 - b) responsabilità, affinché ciascun partecipante sia consapevole della rilevanza pubblica della propria decisione;
 - c) coinvolgimento, per accrescere la partecipazione attiva alle scelte associative.
7. La scelta della modalità di voto palese è di competenza del Presidente dell'assemblea.
8. Nei casi in cui occorra procedere al rinnovo di un organo collegiale e determinare il numero dei seggi in rapporto al numero degli iscritti, il riferimento numerico è stabilito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diversa previsione statutaria. Qualora nel determinare il numero dei seggi anzidetto si ottenga un

numero decimale (numero con parte intera e parte decimale separata da virgola) si arrotonderà all'intero più vicino (in pratica, si considera la prima cifra dopo la virgola: se è 5, 6, 7, 8 o 9, si aumenta di 1 seggio, se è 0, 1, 2, 3 o 4, si lascia invariato l'unità precedente e il numero di seggi rimane pari alla parte intera).

9. Nel caso si debbano assegnare seggi a candidati e si determinino situazioni di parità sarà data preminenza all'iscritto anagraficamente più anziano.
10. Nel caso si debba ripartire un certo numero di seggi tra più organismi in base al numero degli iscritti di tali organismi, si adotterà il metodo Hare dei resti più alti basato sull'assegnazione dei seggi in base alla parte intera della quota ottenuta da ciascun organismo, seguita dall'assegnazione dei seggi rimanenti agli organismi a partire da quelli con i resti maggiori.
11. Con apposito Regolamento saranno specificati i dettagli e le modalità inerenti ai vari iter elettivi e alle modalità di espressione del voto.
12. Le notizie relative all'attività dell'U.S.I.F., le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive, i Comunicati Ufficiali, le deliberazioni, le relazioni, i verbali di assemblea e elezione di ogni organismo, sono conservati dagli organismi che li hanno prodotti e sono inviati alla Segreteria Generale per la pubblicazione in apposita area dedicata sul sito internet ufficiale dell'U.S.I.F.

Art. 9 (Elezione delle cariche vacanti)

1. Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo elettivo, il sostituto viene eletto nella prima riunione utile dell'Organo competente alla sua elezione che dovrà comunque tenersi non oltre 60 giorni dalla accertata vacanza.
2. Il sostituto eletto rimarrà in carica:
 - a) fino alla originaria scadenza naturale dell'organo stesso per le cariche "non direttive";
 - b) fino alla originaria scadenza quadriennale per le "cariche direttive", salvo che non intervengano cause di decadenza o dimissioni volontarie.

Art. 10 (Cariche e incarichi)

1. In seno all'U.S.I.F. sono istituite le cariche specificate nel presente Statuto e, all'occorrenza, possono esserne istituite ulteriori non direttive nei modi fissati dallo Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto.



2. Le Cariche possono essere “centrali”, “periferiche”, “direttive” e “non direttive”.
3. Sono cariche centrali quelle inquadrare a livello nazionale, tutte le altre cariche sono periferiche.
4. Sono cariche Direttive quelle espressamente definite come tali nello Statuto e alle quali sono demandati compiti di rappresentanza e indirizzo di livello non inferiore a quello regionale.
5. Sono cariche “non direttive” quelle che non rientrano al precedente comma 4.
6. Tutte le cariche sono elettive e hanno la durata fissata dal presente statuto, possono essere ricoperte unicamente da iscritti all'U.S.I.F. e sono orientate al rafforzamento della partecipazione femminile.
7. Oltre alle cariche di cui sopra, possono essere conferiti incarichi fiduciari a soggetti iscritti e, nei limiti di quanto specificato nei commi successivi, anche a soggetti esterni al fine di garantire supporto tecnico-specialistico utile al perseguimento delle finalità associative.
8. Il Consiglio Nazionale è l'organo deputato a deliberare l'attribuzione degli incarichi di cui al comma precedente che non possono avere una durata superiore a quella del Consiglio Nazionale in carica. È richiesto per l'attribuzione dell'incarico il voto favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio Nazionale con esclusione dal computo dei voti nulli e delle astensioni.



Art. 11 (Cariche direttive)

1. Le cariche direttive sono elettive e possono essere ricoperte solo dagli iscritti in servizio effettivo o ausiliaria che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare.
2. Lo status di Dirigente sarà menzionato specificatamente nel verbale di elezione e dovrà riportare la data di inizio e la data di termine prevista del mandato che è in ogni caso quadriennale. Il verbale di elezione deve essere trasmesso alla Segreteria Generale per la registrazione e i conseguenti adempimenti di competenza unitamente a una “Dichiarazione di accettazione della carica” sottoscritta da ogni neoeletto nella quale sia altresì riportata l'accettazione senza riserve di tutte le cause di decadenza previste dallo Statuto.

3. I dirigenti possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.
4. La durata delle cariche direttive è di quattro anni non frazionabile.
5. Non è consentita la rielezione a cariche direttive per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche direttive di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.


Art. 12
(Cariche non direttive)

1. Le cariche non direttive sono elettive e possono essere ricoperte solo da iscritti all'U.S.I.F. in servizio effettivo o in ausiliaria.

Art. 13
(Cause di ineleggibilità e di decadenza delle cariche)

1. Ai sensi del D.lgs. 66/2010 art. 1477 ter e del D.P.R. 90/2010 art. 941 decies non sono eleggibili e comunque decadono dalle cariche direttive e non direttive i militari che:
 - a) hanno riportato condanne per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato le sanzioni disciplinari di stato previste dal D.lgs. 66/2010 art. 1357;
 - c) si trovano in una delle condizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 10 Comma 1;
 - d) si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato.
2. Si decade automaticamente da ogni carica e incarico qualora si perda lo status di iscritto dell'U.S.I.F. per qualsivoglia motivo.
3. Agli Ufficiali che rivestono l'incarico di Comandante di Corpo o che rivestono incarichi per i quali è attribuita la potestà disciplinare di Comandante di Corpo è consentito rivestire solo cariche non direttive.
4. Si esplicitano i casi di decadenza dalle cariche a seguito di trasferimento dell'iscritto a nuova sede di servizio della Guardia di Finanza:



- 
- a) Il trasferimento dell'iscritto con carica in organismo regionale territoriale a sede di servizio ricadente in altro organismo regionale territoriale comporta la decadenza della carica;
 - b) Il trasferimento dell'iscritto con carica in organismo regionale territoriale a sede di servizio ricadente in organismo equiparato a regionale non comporta la decadenza dell'incarico solo nel caso in cui la nuova sede di servizio sia fisicamente nella stessa regione amministrativa;
 - c) Il trasferimento dell'iscritto con carica in organismo regionale equiparato, a sede di servizio ricadente in organismo regionale territoriale non comporta la decadenza dell'incarico;
 - d) Il trasferimento dell'iscritto con carica in organismo provinciale territoriale a sede di servizio ricadente in altro organismo provinciale territoriale comporta la decadenza dell'incarico;
 - e) Il trasferimento dell'iscritto con carica in organismo provinciale territoriale a sede di servizio ricadente in organismo equiparato a regionale non comporta la decadenza dell'incarico solo nel caso in cui la nuova sede di servizio sia fisicamente nella stessa provincia amministrativa;
 - f) Le regioni amministrative cui si fa riferimento nei commi precedenti sono quelle sancite con l'art. 131 della Costituzione Italiana. Le province amministrative cui si fa riferimento sono quelle sancite dalla Costituzione Italiana e dalle Leggi Italiane che ne hanno sancito l'istituzione.
5. La decadenza della maggioranza dei membri di un organo, centrale o periferico, comporta lo scioglimento dell'intero organo e la necessaria convocazione di nuove elezioni.
6. Nelle more che vengano eletti i membri dei nuovi organismi, ove possibile, restano in carica quelli in corso di attività per l'ordinaria amministrazione.

Art. 14
(Interlocuzioni con la Guardia di Finanza)

1. Sono preposti alle interlocuzioni con gli organismi della Guardia di Finanza competenti alle relazioni con le APCSM i sottoelencati organismi dell'U.S.I.F.:
- a) La Segreteria Generale è deputata ad interloquire con le unità organizzative della Guardia di Finanza di livello centrale ed ha facoltà di interloquire con tutte le altre;

- b) Le Segreterie Regionali ed equiparate sono deputate ad interloquire con le unità organizzative di livello regionale della Guardia di Finanza e, all'occorrenza, con le unità organizzative di livello centrale;
 - c) Le Segreterie Provinciali, tenuto conto del vigente quadro normativo, delegano alle Segreterie Regionali qualsiasi interlocuzione necessaria poiché non esistono un'unità organizzative di livello provinciale della Guardia di Finanza competenti alle relazioni con le APCSM.
2. Le interlocuzioni di cui al comma precedente sono autorizzate dalla normativa vigente solo in caso di riconosciuta rappresentatività determinata ai sensi del D.lgs. 66/2010 art. 1478.

SEZIONE II

(Organi Periferici)

Art. 15

(Organizzazione periferica)

1. L'organizzazione periferica dell'U.S.I.F. è composta da:
- a) i Referenti territoriali;
 - b) le Sezioni Territoriali;
 - c) il Consiglio Provinciale;
 - d) la Segreteria Provinciale;
 - e) il Consiglio Regionale;
 - f) la Segreteria Regionale;
 - g) l'Ufficio Regionale attività direttive.

Art. 16

(Incarico di Referente territoriale e Sezioni Territoriali)

- 1. I referenti territoriali sono incaricati di svolgere attività di pubblicazione e di divulgazione dell'attività dell'U.S.I.F., di curare il proselitismo ed il tesseramento.
- 2. Le modalità in cui sono rese pubbliche le notizie afferenti all'attività sindacale sono indicate all'art. 8 c. 12 (Assemblee, votazioni e deliberazioni).
- 3. La loro attività è svolta in un ambito territoriale interno a una Provincia e assolve, altresì, a un compito di prossimità che si sostanzia nelle relazioni a livello locale con tutti i militari della Guardia di Finanza al fine di rilevare situazioni che siano pertinenti, trattabili e nelle prerogative dell'U.S.I.F.



4. Qualsiasi iscritto, in regola con la contribuzione, può chiedere di svolgere l'incarico di referente territoriale presso uno o più reparti insistenti nella propria provincia di servizio. L'istanza è indirizzata al Segretario Regionale corredata dal parere del Segretario Provinciale. Nel caso di rigetto dell'istanza è consentito presentare un'istanza di revisione, munita di proprie osservazioni, indirizzata al Segretario Generale corredata dai pareri e dalle osservazioni del Segretario Regionale e Provinciale. La decisione assunta del Segretario Generale è definitiva.
5. I Segretari Provinciali possono proporre al Segretario Generale, per il tramite del Segretario Regionale che esprimerà il proprio parere, l'istituzione di una Sezione Territoriale per consentire l'aggregazione degli iscritti e sviluppare il senso di partecipazione degli stessi alle attività dell'U.S.I.F.

Art. 17
(Congresso Provinciale)

1. È l'assemblea di tutti gli iscritti della provincia.
2. Il Congresso Provinciale è convocato dal Segretario Provinciale o dal Segretario Regionale o dal Segretario Generale per assemblee di carattere generale ritenute necessarie per le finalità dell'U.S.I.F.
3. Il Congresso Provinciale elegge il Consiglio Provinciale
4. Ogni iscritto nella provincia, può candidarsi quale Consigliere Provinciale. Sono ammesse candidature singole o mediante liste aperte di candidati.
5. Tutti gli iscritti della Provincia possono esprimere una preferenza per un solo candidato.
6. Le votazioni congressuali si svolgono a maggioranza semplice, con esclusione dei voti nulli e delle astensioni. Sono dichiarati eletti, nel limite dei seggi previsti, i candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

Art. 18
(Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale è composto da un numero massimo di membri pari al 10% degli iscritti della provincia e in ogni caso non inferiore a 3 e non superiore a 20 membri.
2. Il Consiglio Provinciale dura in carica quattro anni.
3. Il Consiglio Provinciale:


- a) elegge la Segreteria Provinciale mediante liste chiuse di candidati iscritti nella provincia. Ogni Consigliere Provinciale esprimerà una sola preferenza in favore di una singola lista chiusa. Sarà dichiarata vincitrice la lista chiusa che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà data preminenza alla lista chiusa con il candidato Segretario Provinciale anagraficamente più anziano.
 - b) elegge i propri Consiglieri Regionali votando singoli candidati o liste aperte di candidati tra gli iscritti nella provincia. Ogni Consigliere Provinciale esprimerà una sola preferenza in favore di un singolo candidato; saranno eletti i candidati che avranno ottenuto più voti nel limite dei seggi disponibili. Qualora restino seggi vacanti si potrà effettuare una o più tornate di voto fino all'assegnazione di tutti i seggi disponibili.
4. Il Consiglio Provinciale, altresì:
- a) delibera la richiesta di istituzione o abolizione di uffici a livello provinciale;
 - b) delibera in merito alle materie trattabili dall'U.S.I.F. e incarica la Segreteria Provinciale per l'attuazione;
 - c) programma e realizza la propaganda nell'ambito provinciale;
 - d) indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto;
 - e) verifica che nell'ambito provinciale si operi nel rispetto delle norme statutarie;
 - f) può convocare la Sezione Provinciale quando richiesto dalla maggioranza dei consiglieri provinciali.
5. Nelle assemblee del Consiglio Provinciale assumerà la presidenza il consigliere anagraficamente più anziano presente. Il Consiglio Provinciale può essere convocato:
- a) su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri;
 - b) dal Segretario Provinciale;
 - c) dal Segretario Regionale;
 - d) dal segretario Generale.
6. Nelle more che vengano eletti i nuovi membri degli organismi, restano in carica quelli in corso di attività, ove possibile.



Art. 19
(Segreteria Provinciale)

1. La Segreteria Provinciale è composta da un Segretario Provinciale, da un Segretario Provinciale Aggiunto e fino a un numero massimo di Vice Segretari pari a 6.
2. La Segreteria Provinciale:
 - a) provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive regionali e nazionali;
 - b) si riunisce su convocazione del Segretario Provinciale;
 - c) può chiedere alla Segreteria Regionale, *motu proprio* o a seguito di delibera del Consiglio Provinciale, l'istituzione o l'abolizione di uffici nel proprio ambito provinciale; nel caso di parere favorevole, la Segreteria Regionale si farà carico di richiedere l'istituzione o l'abolizione alla Segreteria Generale;
3. Il Segretario Provinciale può convocare la Sezione Provinciale ed è il rappresentante legale dell'organismo provinciale nell'ambito delle proprie competenze. Egli assume le funzioni di presidente delle assemblee tenute dalla Segreteria Provinciale e dalla Sezione Provinciale.
4. I membri della Segreteria Provinciale durano in carica quattro anni.

Art. 20
(Sezione Provinciale)

- 
1. La Sezione Provinciale è costituita dalla Segreteria Provinciale e dal Consiglio Provinciale riuniti in camera comune, ferme restando le prerogative proprie dei due organismi.
 2. La Sezione Provinciale viene convocata dal Segretario Provinciale o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Provinciale quando è ritenuto opportuno trattare e consultarsi su determinate situazioni con la più ampia partecipazione possibile a livello Provinciale.

Art. 21
(Congresso Regionale)

1. Il Congresso Regionale è l'assemblea di tutti i consiglieri Provinciali nell'ambito della stessa Regione. Ratifica l'elezione dei membri del Consiglio Regionale da parte di ogni Consiglio Provinciale.

2. Il Congresso Regionale è convocato e presieduto dal Segretario Regionale o dal Segretario Generale.

Art. 22
(Consiglio Regionale)

1. Il Consiglio Regionale è composto da un numero massimo di seggi ordinari pari al 5% del totale degli iscritti delle Province istituite nella Regione e in ogni caso non inferiore a 3 e non superiore a 25 membri.
2. Il Consiglio Regionale è composto dai Consiglieri Regionali eletti dai Consigli Provinciali. Il numero di Consiglieri Regionali eleggibili è determinato proporzionalmente sulla base del rapporto tra numero degli iscritti della provincia e il numero totale degli iscritti delle province istituite moltiplicato per il numero dei seggi totali della regione.

$$\text{nr. consiglieri eleggibili} = \frac{\text{soci provincia}}{\text{nr. tot. soci province istituite}} * \text{seggi}$$

3. Sono membri, *de jure* e in soprannumero con diritto di voto, tutti i Segretari Provinciali ivi compresi quelli eletti successivamente alla costituzione del Consiglio Regionale.
4. Nel caso in cui un Consigliere Regionale dopo la sua elezione assuma servizio in una sede lavorativa fuori dalla Provincia nel cui ambito era stato eletto, decade. La provincia di origine esprimerà un altro Consigliere Regionale secondo le modalità elettive previste.
5. In tutti i casi di decadenza di un Consigliere Regionale, il ripianamento sarà deliberato dal Consiglio Provinciale della Provincia che il Consigliere rappresentava al momento dell'elezione.
6. Il Consiglio Regionale:
 - a) elegge, tra tutti gli iscritti della regione, la Segreteria Regionale mediante liste chiuse di candidati (con l'obbligo, di candidare almeno un membro per ogni provincia costituitasi nella regione). Ogni Consigliere Regionale esprimerà una sola preferenza in favore di una singola lista chiusa. Sarà dichiarata vincitrice la lista chiusa che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di



voti sarà data preminenza alla lista chiusa con il candidato Segretario Regionale anagraficamente più anziano.

- a) elegge, tra tutti gli iscritti della regione, i propri Consiglieri Nazionali. Ogni Consigliere Regionale esprimerà una sola preferenza in favore di un singolo candidato; saranno eletti i candidati che avranno ottenuto più voti nel limite dei seggi disponibili. Qualora restino seggi vacanti si potrà effettuare una o più tornate di voto fino all'assegnazione di tutti i seggi disponibili.
 - b) delibera le linee di indirizzo dell'attività sindacale in ambito regionale;
 - c) delibera la richiesta di istituzione o abolizione di uffici a livello regionale;
 - d) programma e realizza la propaganda nell'ambito regionale;
 - e) indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto;
 - f) verifica che gli organismi regionali e provinciali operino nel rispetto delle norme statutarie;
 - g) supervisiona l'allocazione delle risorse materiali e finanziarie assegnate in gestione alla Segreteria Regionale;
 - h) può essere convocato dal Segretario Regionale a fini consultivi o propositivi.
7. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri, decade l'intero Consiglio Regionale e la Segreteria Regionale e si procede a nuova elezione. In tale ipotesi, non si darà luogo all'elezione di nuovi Consiglieri Nazionali.
8. Nelle assemblee del Consiglio Regionale assumerà la presidenza il consigliere anagraficamente più anziano presente. Il Consiglio Regionale può essere convocato:
- a) su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri;
 - b) dal Segretario Regionale;
 - c) dal segretario Generale.
9. Con apposito Regolamento saranno specificati i dettagli e le modalità inerenti all'iter elettivo e all'espressione del voto.
10. Il Consiglio Regionale dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono dirigenti.

Art. 23 (Segreteria Regionale)

1. La Segreteria Regionale è composta da un Segretario Regionale, da tre Segretari Regionali Aggiunti e dai Vicesegretari pari al numero delle sezioni provinciali istituite.

2. La Segreteria Regionale:
 - a) attua tutte le delibere del Consiglio Regionale e le direttive emanate dalla Segreteria Generale;
 - b) ha il compito di gestire le risorse materiali e finanziarie allocate dalle strutture Centrali;
 - c) si riunisce su convocazione del Segretario Regionale e delibera a maggioranza semplice;
 - d) può chiedere alla Segreteria Generale, motu proprio o a seguito di delibera del Consiglio Regionale, l'istituzione o l'abolizione di uffici da inquadrare nel proprio ambito regionale;
 - e) può chiedere alla Segreteria Generale, a seguito di richiesta pervenuta da una dipendente Segreteria Provinciale e accolta favorevolmente, l'istituzione o l'abolizione di uffici nell'ambito provinciale dipendente.
3. Il Segretario Regionale può convocare la Sezione Regionale ed è il rappresentante legale dell'organismo regionale nell'ambito delle proprie competenze. Egli assume le funzioni di presidente delle assemblee tenute dalla Segreteria Regionale e dalla Sezione Regionale.
4. La Segreteria Regionale dura in carica 4 anni e i suoi membri sono dirigenti.

Art. 24
(Sezione Regionale)

1. La Sezione Regionale è costituita dalla Segreteria Regionale e dal Consiglio Regionale riuniti in assemblea comune, ferme restando le prerogative proprie dei due organismi.
2. La Sezione Regionale è convocata dal Segretario Regionale, ovvero dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale, qualora si ritenga necessario esaminare specifiche questioni di interesse regionale, garantendo la più ampia partecipazione degli iscritti operanti nel territorio di competenza.

Art. 25
(Sezioni Regionali equiparate)

1. Sono statutariamente istituite:
 - a) La **“Sezione Regionale per i Reparti di Istruzione”**
 - 1) È istituito l'organismo denominato “Sezione Regionale per i Reparti d'Istruzione”; esso è equiparato agli ordinari Organismi Regionali ed è destinato a svolgere le prerogative dell'associazione presso l'Ispettorato



per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza e presso i reparti alle sue dipendenze.

- 2) Detto organismo è privo di dipendenti organismi provinciali.
- 3) Gli iscritti in servizio presso l'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza e presso i reparti alle sue dipendenze, a prescindere dalla sede territoriale di tali reparti, hanno quale articolazione dell'Associazione di riferimento la Sezione Regionale per i Reparti d'Istruzione.
- 4) La Segreteria Regionale è composta da un Segretario Regionale, da un Segretario Regionale Aggiunto e fino a un numero massimo di 9 Vicesegretari. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono dirigenti.

b) La "Sezione Regionale Aeronavale"

- 1) È istituito l'organismo denominato "Sezione Regionale Aeronavale"; esso è equiparato agli ordinari Organismi Regionali ed è destinato a svolgere le prerogative dell'associazione presso il Comando Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza e presso i reparti alle sue dipendenze.
 - 2) Detto organismo è privo di dipendenti organismi provinciali.
 - 3) Gli iscritti in servizio presso il Comando Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza e presso i reparti alle sue dipendenze, a prescindere dalla sede territoriale di tali reparti, hanno quale articolazione dell'Associazione di riferimento la Sezione Regionale Aeronavale.
 - 4) La Segreteria Regionale è composta da un Segretario Regionale, da un Segretario Regionale Aggiunto e fino a un numero massimo di 6 Vicesegretari. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono dirigenti.
2. Per ognuno degli organismi di cui ai precedenti commi 1. a), e comma 1.b) il Consiglio Regionale è composto da un numero massimo di seggi pari al 5% degli iscritti della propria Sezione Regionale e in ogni caso non inferiore a 3 e non superiore a 25.
 3. Per le modalità elettive, la durata delle cariche e le funzioni dei Consigli Regionali degli organismi di cui ai precedenti commi 1.a), e comma 1.b) si rimanda a quanto regolamentato all'art. 22 (Consiglio Regionale) dal comma 6 al comma 10.

**SEZIONE III
(ORGANI CENTRALI)**

**Art. 26
(Organizzazione centrale)**

1. L'organizzazione centrale dell'U.S.I.F. è composta da:

- a) Consiglio Nazionale, 50 membri eletti dai Consigli Regionali pro quota e de jure in soprannumero dai Segretari Regionali ivi compresi quelli eletti successivamente alla costituzione del Consiglio Nazionale;
 - b) Segreteria Generale strutturata e articolata come segue:
 - 1) Ufficio di Segreteria Generale, da 9 a massimo 15 membri (eletti dal Consiglio Nazionale nell'ambito del Congresso Nazionale);
 - 2) Segreteria Tecnica Nazionale fino a 4 membri;
 - 3) 12 Dipartimenti;
 - c) Presidenza, 3 membri (eletti dal Consiglio Nazionale nell'ambito del Congresso Nazionale);
 - d) Esecutivo Nazionale:
 - 1) 22 membri eletti dal Consiglio Nazionale nell'ambito del Congresso Nazionale;
 - 2) da 12 a 18 membri *de jure* (da 9 a 15 membri Ufficio di Segreteria Generale, 3 membri Presidenza);
 - e) Collegio Nazionale dei Probiviri, 6 membri (eletto da Consiglio Nazionale);
 - f) Collegio Nazionale dei Sindaci, 5 membri (eletto da Consiglio Nazionale);
 - g) Tesoriere (eletto dall'Ufficio di Segreteria Generale e posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale);
 - h) Ufficio Nazionale Legale, fino a 2 membri (eletto dal l'Ufficio di Segreteria Generale e posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale).
 - i) U.N.A.N.D. (Ufficio Nazionale Area Negoziale personale Dirigenti), fino a 2 membri (della categoria Ufficiali) eletti dal Consiglio Nazionale;
 - j) U.N.P.O. (Ufficio Nazionale Pari Opportunità), fino a 2 membri eletti dal Consiglio Nazionale.
2. I membri della Segreteria Tecnica e dei Dipartimenti anzidetti sono eletti dall'Ufficio di Segreteria Generale e sono delegati allo svolgimento dell'attività di indirizzo dell'Ufficio di Segreteria Generale nell'ambito delle competenze loro assegnate.

Art. 27
(Congresso Nazionale e Liste chiuse)

1. Il Congresso Nazionale è l'assemblea del Consiglio Nazionale con partecipazione consultiva della Segreteria Generale, Presidenza, Segreteria Tecnica e Segretari Regionali. Si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo di tutti gli



organismi centrali e periferici nonché, in via straordinaria, su motivata necessità, inclusi i casi di rinnovo anticipato degli organi di cui al successivo comma 5.

2. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno 30 giorni prima della convocazione. Altresì, saranno rese note le tempistiche per le propedeutiche convocazioni dei congressi provinciali e regionali per il rinnovo dei relativi organismi nel rispetto dei principi di trasparenza e democraticità, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di Attuazione.
3. Ai fini della determinazione dei seggi spettanti ai vari livelli, il numero degli iscritti è rilevato ordinariamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione del Congresso. Il Consiglio Nazionale può, per comprovate esigenze, stabilire una diversa data di rilevazione.
4. Il Congresso Nazionale può essere convocato:
 - a) dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
 - b) dall'Esecutivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
5. Nell'ambito del Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale procede, in ordine, all'elezione dei seguenti organismi:
 - a) Presidenza;
 - b) Ufficio di Segreteria Generale;
 - c) Esecutivo Nazionale (limitatamente ai membri non di diritto).
6. L'elezione degli organismi di cui al precedente comma 5 avviene mediante la formazione e presentazione di liste chiuse.
7. Il rinnovo integrale degli organi di cui al comma 5 avviene in sede congressuale; il ripianamento parziale (entro il limite del 50% dei componenti) può essere deliberato dal Consiglio Nazionale.
8. Sono ammesse al voto le liste sottoscritte da almeno il 30% dei membri del Consiglio Nazionale.
9. Nell'ambito del Congresso Nazionale i Consiglieri Nazionali votano a maggioranza semplice, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Le votazioni congressuali si svolgono a maggioranza semplice, con esclusione dal computo dei voti nulli e delle astensioni.



Art. 28
(Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo principale ed ha i seguenti compiti:
 - a) rappresenta in maniera indiretta l'assemblea degli iscritti dell'U.S.I.F.;
 - b) definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa dell'U.S.I.F.;
 - c) elegge gli organismi centrali richiamati all'art. 27 (Congresso Nazionale e liste chiuse);
 - d) approva (annualmente) i documenti contabili predisposti e proposti dalla Segreteria Generale;
2. Il Consiglio Nazionale è costituito da 50 membri eletti dai Consigli Regionali *pro quota*. Il numero dei Consiglieri Nazionali eletto da ogni Consiglio Regionale è proporzionalmente determinato dal rapporto tra il numero degli iscritti della singola Regione e il numero totale di iscritti dell'U.S.I.F. (determinato dalla somma totale degli iscritti delle Regioni in cui sono istituiti i Consigli Regionali) moltiplicato per 50.

$nr. consiglieri nazionali spettanti = \frac{soci Regione}{soci U.S.I.F. delle regioni costituite} * 50$
--

3. Sono membri, *de jure* e in soprannumero con diritto di voto, tutti i Segretari Regionali ivi compresi quelli eletti successivamente alla costituzione del Consiglio Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente dell'U.S.I.F. ed è convocato, in via ordinaria, dallo stesso Presidente e, in via straordinaria, dal Segretario Generale o da un terzo dei suoi membri.
5. In tutti i casi di decadenza di un Consigliere Nazionale, il ripianamento sarà deliberato dal Consiglio Regionale della Regione che il Consigliere rappresentava al momento dell'elezione. Nel caso in cui un Consigliere Nazionale dopo la sua elezione assuma servizio in altra sede lavorativa fuori regione decade.
6. Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni e i suoi membri sono dirigenti.

Art. 29
(Esecutivo Nazionale)

1. L'Esecutivo Nazionale è composto da:
 - a) 22 membri eletti da Consiglio Nazionale (tramite liste chiuse di candidati);
 - b) da 12 a 18 membri *de jure* (da 9 a 15 dell'Ufficio di Segreteria Generale, 3 Presidenza);
2. L'Esecutivo Nazionale attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale, definendo e indirizzando le azioni sindacali conseguenti.
3. Per l'attuazione delle attività di cui al comma precedente, l'Esecutivo Nazionale impartisce alla Segreteria Generale gli indirizzi operativi e i limiti d'intervento necessari a orientare e coordinare l'azione degli organismi territoriali.
4. L'Esecutivo Nazionale delibera e stabilisce la variazione della quota associativa quando ritiene opportuno un adeguamento.
5. Delibera, a maggioranza semplice, escludendo dal computo voti nulli e astensioni.
6. È presieduto dal Segretario Generale che lo convoca d'iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
7. I membri dell'Esecutivo Nazionale durano in carica quattro anni e i suoi membri sono dirigenti.

Art. 30
(Segreteria Generale)

1. La Segreteria Generale è l'organo di indirizzo dell'azione operativa dell'associazione sindacale e assicura l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale nelle modalità definite dall'Esecutivo Nazionale.
2. Coordina l'attività sindacale a tutti i livelli dell'organizzazione.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Segreteria Generale si articola in:
 - a) Ufficio di Segreteria Generale (1 Segretario Generale e da 8 a 14 Segretari Nazionali);
 - b) Segreteria Tecnica (fino a 4 Segretari Tecnici Nazionali);
 - c) 12 Dipartimenti della Segreteria Generale specializzati per settori strategici dell'attività sindacale, deputati a tradurre gli indirizzi in azioni operative e a supportare le strutture periferiche:

- 1) Dipartimento Amministrativo fino a 3 membri.
 - 2) Dipartimento Comunicazione fino a 3 membri;
 - 3) Dipartimento Contabilità fino a 3 membri;
 - 4) Dipartimento Convenzioni fino a 3 membri;
 - 5) Dipartimento Formazione Dirigenti fino a 3 membri;
 - 6) Dipartimento Gestione Materiali fino a 3 membri;
 - 7) Dipartimento Normative Interne fino a 3 membri;
 - 8) Dipartimento Organizzativo fino a 3 membri;
 - 9) Dipartimento Sistemi Informativi fino a 3 membri;
 - 10) Dipartimento Supporto "Cause di Servizio" fino a 3 membri;
 - 11) Dipartimento Supporto "Vittime del dovere" fino a 3 membri;
 - 12) Dipartimento Tesseramento fino a 3 membri.
5. L'Ufficio di Segreteria Generale può istituire, a livello centrale o periferico, ulteriori uffici ritenuti necessari.
6. I componenti dell'Ufficio di Segreteria Generale rispondono collegialmente della gestione finanziaria dell'Associazione e predispongono, con il supporto del Tesoriere:
- (a) il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre, da rendere conoscibile agli iscritti entro il 15 gennaio di ciascun anno e da approvarsi dal Consiglio Nazionale entro il 31 gennaio successivo;
 - (b) il rendiconto della gestione dell'anno precedente, entro il 30 aprile, da rendere conoscibile agli iscritti entro il 15 maggio e da approvarsi entro il 31 maggio.
7. La Segreteria Generale richiede annualmente al Tesoriere un'analisi contabile e finanziaria per la definizione delle somme da assegnare alle Segreterie Regionali, secondo criteri proporzionali al numero degli iscritti.
8. Il Segretario Generale è il rappresentante legale dell'associazione, in caso di impedimento, è sostituito dal Segretario Nazionale più anziano.
9. La Segreteria Generale o l'Ufficio di Segreteria Generale si riunisce, se convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei componenti dell'Ufficio di Segreteria Generale.
10. Le deliberazioni dell'Ufficio di Segreteria Generale sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri e sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.



11. Le articolazioni della Segreteria Generale possono emanare direttive vincolanti nei confronti degli organismi regionali e, se necessario, anche di quelli provinciali. L'inosservanza costituisce grave violazione statutaria.
12. Il Segretario Generale ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Nazionale in caso di necessità ed urgenza.
13. I membri della Segreteria Generale durano in carica quattro anni e sono tutti dirigenti.

Art. 31
(Presidenza)

1. La Presidenza è composta dal Presidente e da due Vicepresidenti, eletti dal Congresso Nazionale tra dirigenti.
2. Il Presidente dell'U.S.I.F.:
- a) è il garante supremo dell'osservanza dello Statuto;
 - b) presiede il Consiglio Nazionale;
 - c) è il supremo organo conciliatore dell'U.S.I.F. svolgendo la sua obbligatoria e preliminare mediazione prima dell'intervento degli altri organi statutari centrali;
 - d) convoca il Consiglio Nazionale, sia in via ordinaria sia straordinaria, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale o del Segretario Generale, in caso di gravi o urgenti esigenze;
 - e) è coadiuvato da due Vice Presidenti;
 - f) la carica di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito del Sindacato ad eccezione di membro dell'Esecutivo Nazionale.
3. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le funzioni sono assunte interinalmente dal Vicepresidente anagraficamente più anziano.
4. La carica di Vicepresidente è temporaneamente incompatibile con altre cariche solo durante l'esercizio delle funzioni presidenziali in via interinale.
5. I membri della Presidenza sono, altresì, membri di diritto dell'Esecutivo Nazionale, durano in carica quattro anni e sono tutti dirigenti.



Art. 32
(Collegio Nazionale dei Probiviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

È composto da sei membri eletti dal Consiglio Nazionale, secondo il seguente ordine:

- a) tre membri proposti dalla Presidenza;
- b) tre membri proposti dalla Segreteria Generale.

2. Il Collegio Nazionale dei Probiviri:

- a) dirime le controversie tra iscritti e organi del Sindacato, nonché tra articolazioni sindacali verticali e orizzontali, qualora sia fallito il tentativo di conciliazione da parte del Presidente dell'U.S.I. F.;
- b) segnala agli organi competenti dell'U.S.I.F. condotte sanzionabili ai sensi degli artt. 36 e 37 dello Statuto emerse nel corso dell'attività di cui al precedente comma a).

3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche nell'U.S.I.F.

4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri resta in carica per quattro anni.

Art. 33
(Collegio Nazionale dei Sindaci)

1. Il Collegio Nazionale dei Sindaci esercita il controllo sull'amministrazione dell'U.S.I.F., verificando entrate, spese, consistenza patrimoniale e la destinazione di eventuali eccedenze attive. Può richiedere documentazione giustificativa delle spese agli organi centrali e periferici.

2. I componenti del Collegio dei Sindaci adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili e riferiscono sull'attività svolta alla Segreteria Generale ed all' Esecutivo Nazionale.

3. Il Consiglio Nazionale è deputato ad eleggere:

- a) tre membri effettivi;
- b) due membri supplenti, proposti dalla Segreteria Generale e scelti tra ex componenti della Segreteria Generale, dell'Esecutivo Nazionale, della Presidenza o del Collegio Nazionale dei Sindaci.



4. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi.
5. I membri del Collegio dei Sindaci non possono ricoprire altre cariche nell'U.S.I.F.
6. Il Collegio resta in carica per quattro anni.

Art. 34
(Tesoriere)

1. Il Tesoriere, posto alle dirette dipendenze del Segretario Generale è responsabile della gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita, garantendo la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività dell'U.S.I.F.
2. Cura i rapporti finanziari con banche, assicurazioni, istituti di credito e altri soggetti giuridici, gestendo conti correnti, strumenti di pagamento e obbligazioni attive o passive verso terzi.
3. Sovrintende ai rapporti finanziari con gli iscritti in relazione ai rimborsi per spese sostenute nell'interesse dell'associazione.
4. Il Tesoriere è eletto dall'Ufficio di Segreteria Generale.
5. La carica di Tesoriere ha durata quadriennale.

TITOLO III
PROVVEDIMENTI

Art. 35
(Provvedimenti agli organismi)

1. In caso di accertata e grave inefficienza organizzativa ovvero di violazioni delle disposizioni statutarie da parte di una Sezione Territoriale, Provinciale o Regionale, il Segretario Generale, previo parere motivato della Segreteria Generale, può adottare, in relazione alla gravità dei fatti, i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione scritta alla segreteria interessata;
 - b) scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e conseguente nomina di un commissario straordinario per la gestione della stessa. La gestione commissariale ha durata massima di otto mesi, entro i quali dovrà essere convocato il relativo congresso per il rinnovo degli organi. In presenza di motivate esigenze organizzative, l'Esecutivo Nazionale può autorizzare una proroga, da deliberarsi prima della scadenza del termine.



Art. 36
(Provvedimenti individuali)

1. In caso di accertata e grave inefficienza organizzativa ovvero di violazioni delle disposizioni statutarie da parte di un dirigente, il Segretario Generale, previo parere motivato della Segreteria Generale, può adottare, in relazione alla gravità dei fatti, i seguenti provvedimenti:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) rimozione dalla carica rivestita.
2. Avverso il provvedimento del Segretario Generale è ammesso, entro 60 giorni, ricorso da parte dell'interessato al Collegio Nazionale dei Probiviri. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende un ricorso, l'attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non sia intervenuto un giudizio definitivo.

Art. 37
(Incompatibilità)

1. Sono tra loro incompatibili le cariche di:
 - a) Presidente con qualsiasi altra carica ad eccezione di membro dell'Esecutivo Nazionale;
 - b) Consigliere e membro di Segreteria dello stesso livello Provinciale, Regionale o Nazionale;
 - c) Segretario di livelli areali differenti;
 - d) Segretario Regionale e Consigliere Provinciale;
 - e) Membro della Segreteria Generale e membro della Presidenza;
 - f) Membro del Collegio Nazionale dei Probiviri con qualsiasi altra carica;
 - g) Membro del Collegio Nazionale dei Sindaci con qualsiasi altra carica.
2. Nell'ipotesi di incompatibilità sopravvenuta di cui al comma precedente l'interessato decadrà automaticamente dall'incarico antecedente.



TITOLO IV
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 38
(Gestione amministrativa)

1. Gli organi centrali e periferici dell'U.S.I.F. che gestiscono autonomamente fondi propri, nonché i loro rappresentanti, rispondono direttamente del corretto utilizzo delle risorse assegnate o acquisite.

2. I rappresentanti degli organi centrali e periferici rispondono personalmente delle obbligazioni assunte, a qualunque titolo, e non possono essere garantiti o mallevati dalla Segreteria Generale.
3. La Segreteria Generale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria presso gli organi associativi, fermo restando che tali attività non comportano assunzione di responsabilità diretta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto dell'U.S.I.F. saranno annualmente resi pubblici, entro e non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione, secondo le norme relative e vigenti.

Art. 39

(Disposizioni sul patrimonio e finanziamento)

1. In conformità alla normativa vigente, e considerato che alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si applicano, ove compatibili, le norme del Codice Civile:
 - a) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge;
 - b) in caso di scioglimento dell'U.S.I.F., per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione sindacale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile né restituibile.
3. L'U.S.I.F. si finanzia esclusivamente tramite:
 - a) i contributi sindacali versati dagli iscritti;
 - b) le attività di assistenza fiscale e consulenza in materia previdenziale e assistenziale riservate agli iscritti.
4. Non è ammessa la ricezione di eredità, legati, donazioni o sovvenzioni, salvo quanto previsto in caso di devoluzione del patrimonio residuo da parte di un'altra A.P.C.S.M. sciolta.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

(Modifiche dello Statuto)

1. Le modifiche al presente Statuto necessitano:
 - a) un previo parere consultivo del Collegio dei Probiviri;

- b) una deliberazione congiunta da parte del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.
2. la deliberazione di modifica deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto, con esclusione dal computo dei voti nulli e delle astensioni.
3. In conformità al D.lgs. 66/2010 art. 1477 comma 4, lo statuto modificato andrà trasmesso, entro 15 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la valutazione di conformità ai requisiti previsti dalle disposizioni del D.lgs. 66/2010 Libro IV - Titolo IX - Capo III (A.P.C.S.M.).

Art. 41
(Scioglimento dell'U.S.I.F.)

1. Lo scioglimento dell'U.S.I.F. necessita della congiunta deliberazione da parte del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.
2. La deliberazione di scioglimento del sindacato per essere valida dev'essere obbligatoriamente indicata nell'ordine del giorno di convocazione del Congresso nazionale ove saranno convocati, in assemblea comune, il Consiglio Nazionale e l'Esecutivo Nazionale.
3. Nella stessa deliberazione deve essere disciplinata la destinazione del patrimonio dell'U.S.I.F.

Art. 42
(Norma di chiusura)

1. Le attività svolte dell'U.S.I.F. e dai suoi organi sono compiute nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e trasparenza contemplate dall'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti la decisione è assunta esperiti i seguenti passaggi:
- a) l'ufficio di Segreteria Generale richiede il parere non vincolante alla Segreteria Tecnica Nazionale;
- b) l'Ufficio di Segreteria Generale assume le decisioni ritenute opportune;
- c) l'Esecutivo Nazionale mediante ratifica di quanto disposto dall'Ufficio di Segreteria Generale rende la decisione operativa e vincolante.

3. Salvo specifiche e contrarie previsioni normative e statutarie, la scadenza quadriennale delle cariche elettive (direttive e non) è naturalmente raccordata all'inizio dell'iter congressuale previsto e disciplinato dal presente Statuto.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice dell'Ordinamento Militare, al Codice Civile e alla normativa vigente in materia di Associazioni Sindacali a carattere sindacale tra militari (APCSM).

Art. 43
(Disposizioni Transitorie)

1. Le cariche centrali e periferiche, direttive e non direttive, in essere alla data di approvazione del presente Statuto, permangono nell'esercizio delle loro funzioni fino alla data di celebrazione del primo Congresso utile per il rinnovo delle stesse.
2. Nel periodo di proroga, le Cariche in seno all'U.S.I.F. svolgono esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione, con espresso divieto di adozione di decisioni strategiche o di modifiche strutturali dell'Organizzazione.



